

manio il riscatto perpetuo d'esso reddito in tutto o parte, mediante la restituzione del prezzo.

» L'annuo provento de' suddetti luoghi del Monte sarà puntualmente convertito; 1.° Nel pagamento delle vitalizie pensioni accordate a' Soggetti della estinta Compagnia, e altre spese occorrenti per la loro sussistenza, e mantenimento, rilevanti all'annua somma di lire cento settantamila, e più. 2.° Nel pagamento delle altre annualità, e pensioni si perpetue, che vitalizie, o temporarie già da Noi assegnate, o destinate sul patrimonio vacante, come da nota a parte, che facciamo rimettere all'Ufficio dell'Economato generale. 3.° Nell'assegnamento, che facciamo al Collegio de' Nobili d'annue lire quindicimila per lo stipendio degl'impiegati in esso, pel supplemento delle annue maggiori spese del medesimo, e per aumento di piazze a beneficio di studiosi giovani, i quali per chiarezza di sangue, e per le tenui loro sostanze saranno meritevoli d'esservi accettati. 4.° Nell'assegnamento, che pur facciamo al Collegio nostro delle Provincie d'annue lire ottomila, per aumento di un numero corrispondente di piazze a pro di studenti men facoltosi, i quali per la loro buona disposizione alle scienze saranno riconosciuti degni delle nostre beneficenze. 5.° Nell'assegnamento, che parimenti facciamo di annue lire diecimila da distribuirsi a favore di povere figlie nobili per sussidio di doti in occasione di matrimonio, o monacazione.

» Destiniamo inoltre, ed assegniamo l'annua somma di lire sessantamila per dote, e a titolo di dote alla nostra Università degli Studi della città di Torino per supplire alla soddisfazione, e pagamento de' stipendi de' Professori, e delle altre occorrenti spese della medesima, da aver effetto però quest'assegnazione di dote allora quando, scontati i rimanenti debiti del patrimonio vacante, e sciolte che sieno e definite le cause tutt'ora pendenti delle proposte reversibilità, ed estinguendosi a poco a poco le pensioni, ed assegnamenti vitalizi, di sovra divisati, le forze dello stesso patrimonio permettano di eseguire in tutto, o parte questo provvido stabilimento, nella quale circostanza ci riserviamo altresì di chiamare a parte delle caritatevoli sovvenzioni singolarmente gli Spedali eretti nella nostra Metropoli.

» Finalmente siccome colla erezione del succennato Monte viene il Regio Demanio ad assumere un impegno altrettanto grave, quanto egli è benefico all'anzidetta Azienda economica, in maniera che il nostro Patrimonio, e per esso il Procuratore nostro generale resterebbe direttamente interessato a promuovere, e difendere le ragioni della medesima Azienda, perciò abbiamo stimato di avocare, come avochiamo a Noi tutte le cause sì attive, che passive, mosse, o da muoversi, che in qualunque maniera rifletter possano il predetto patrimonio vacante, e ne commettiamo la sommaria cognizione, e decisione al Magistrato della Camera nostra de' Conti, non ostanti le Patenti nostre delli 9 agosto 1774 conferendo al Magistrato suddetto l'autorità necessaria, ed opportuna; ed eziandio la facoltà di delegare quelle cause, che per ragion di valore, o somma, o per altri riguardi stimerà conveniente.

« Mandiamo, ecc. »

(Arch. d. St.)

Dalla lettura di questo documento la Camera si può far capace del modo col quale si procedette; allora vi fu un incameramento di questi beni, vi fu destinazione data dal Governo solo senza concorso di nessun'altra autorità, vi fu destinazione in modo analogo per provvedere all'alimentazione degl'individui appartenenti alla compagnia suddetta, i quali dovevano certamente trovare di che campare, poichè erano espulsi dalla loro corporazione.

Sino alla venuta dei francesi sempre l'amministrazione ri-

mase presso l'economato; la designazione fu nel senso esposta da queste regie patenti; credo che quando non si parlasse nella legge di veruna destinazione, e che si indicasse che se ne debba far uso consimile a quello che già il Governo ne fece, si sarebbe soddisfatto alla necessità de'tempi; io debbo poi pregare la Camera di avvertire ad un punto che credo essenzialissimo, ad un punto di provvedimento puro di politica futura.

Molti, ed io sono fra quelli, credono che sarà il caso di venire anche a combinare un riparto ben più equo delle proprietà ecclesiastiche; so che questo bisogno si fa sentire particolarmente nell'isola di Sardegna e penso che ve ne ha urgenza; anche da noi in Piemonte si sente questa necessità, e ciò io potrei conoscere in alcuna conferenza da me tenuta con vari degni prelati ed ecclesiastici dello Stato. Del resto poi quando si dovrà venire a questo provvedimento converrà intendersela colla Santa Sede; io non suppongo che il Governo voglia oltrepassare i limiti della sua potestà, ma bensì che voglia attenersi al giusto esercizio de'suoi diritti.

Allorchè si tratterà di tali concerti converrà evitare ogni applicazione di precedente impeditiva. Nè forse gioverebbe a rendere spedito il negoziato il procedere dell'alienazione concepita nei termini in cui sta l'articolo 3 del progetto di legge. Cerchiamo di allontanare certi incagli, i quali accompagnano quasi sempre i negoziati di simil tempra. Io prego la Camera di avvertire, come nei negoziati di Spagna, i quali durarono sì lungamente si sia incontrata una grandissima difficoltà appunto nel sistemare le ragioni del Governo colla Corte di Roma per certe alienazioni che si erano fatte.

Nelle nostre attuali circostanze perchè possiamo ottenere il medesimo fine, mi sembra che converrebbe adottare i mezzi medesimi che già si adottarono una volta, almeno per quanto concerne i principii generali. Così potremo valerci anche un poco dell'autorità dell'esempio che non è poi sempre perduta in questa materia soprattutto. Volendo ottenere uno scopo, non si debbe correre il rischio di perdere i mezzi onde poterlo conseguire, e invito perciò la Camera a voler maturare nella sua saviezza queste considerazioni. (Gazz. P.)

JACQUEMOUD G. MM., j'ai appuyé l'amendement de M. De Costa, et je me joins à lui pour faire disparaître l'article 5 du projet. D'abord cet article est inutile, parce que notre législation pourvoit au cas de la suppression d'un ordre religieux dans le royaume, et il ne s'agit que de s'en tenir aux dispositions du droit commun. M. le ministre de la justice vous a fait connaître les maximes qui furent suivies en 1778 lors de la suppression de l'ordre des jésuites; il s'agissait d'un ordre mendiant qui ne pouvait posséder des immeubles qu'à titre de colléges. Mais l'article 1 ne supprime pas seulement l'ordre des jésuites: il supprime aussi des corporations religieuses où l'on ne faisait que des vœux temporaires, et, par la plus étrange confusion, l'article 3, au lieu de se référer aux règles du droit en matière de propriété, prononce sans distinction aucune la dévolution à l'Etat de tout ce qui est possédé, à quelque titre que ce soit, par les corporations supprimées. Je dis que, relativement aux ordres où l'on ne fait que des vœux temporaires, une telle disposition serait une véritable confiscation.

Cette peine aussi injuste qu'odieuse a disparu de nos Codes, elle est reprouvée par l'opinion de tous les peuples civilisés, et je ne veux pas inaugurer nos libertés politiques en la faisant revivre dans une loi votée au Parlement. Le Statut garantit le droit de propriété: il est réglé par les lois existantes; on ne doit pas y toucher par une disposition surtout qui paraîtrait avoir un effet rétroactif. Enfin, cet article pourrait